



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa della senatrice BOTTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 2022**

Disposizioni fiscali in materia di valute virtuali e disciplina degli obblighi antiriciclaggio

ONOREVOLI SENATORI. – Le valute virtuali, premesso che non è stata ancora stabilita una definizione universalmente valida e riconosciuta a livello globale, sono indicate come denaro digitale e sono ritenute, dall’Autorità bancaria europea (ABE), rappresentazioni di valore digitali che non sono né emesse da una banca centrale o da un ente pubblico, né tantomeno necessariamente legate ad una valuta avente corso legale, ma accettate da persone giuridiche e fisiche come mezzo di pagamento, e che possono essere trasferite, archiviate o scambiate elettronicamente.

Basate principalmente su una tecnologia di registro distribuito (*Distributed Ledger Technology-DLT*), che costituisce il fondamento tecnologico di oltre seicento sistemi di valuta virtuale che facilitano lo scambio tra pari (e dei quali il più noto è finora il *bitcoin*), le valute virtuali sono state recentemente oggetto di regolamentazione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, per consentire ai prestatori di servizi di operare nel nostro Paese attraverso le criptovalute, il cui valore complessivo stimato a livello mondiale, alla fine del 2021, ammonta a circa 2 trilioni di dollari.

Atteso da tempo, il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 13 gennaio 2022 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2022) è basato su principi di trasparenza e operatività e prevede regole stringenti per chi vorrà operare in Italia, in quanto indica obblighi e adempimenti indispensabili per gli operatori del settore che dovranno iscriversi ad un apposito registro gestito dall’OAM, l’organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, cui è af-

fidato il compito di verificare la correttezza e la sussistenza delle informazioni fornite.

A loro volta, gli operatori (ovvero i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale) dovranno trasmettere all’OAM, per via telematica, tutti i dati relativi alle operazioni effettuate sul territorio della Repubblica italiana, ed in particolare: i dati identificativi del cliente e quelli sintetici relativi all’operatività complessiva per singolo cliente.

Alla luce di tali innovazioni normative, orientate a perseguire un dialogo costruttivo con i regolatori e le autorità di vigilanza e di controllo sia italiani che europei, le disposizioni contenute nel presente disegno di legge si inseriscono coerentemente nel quadro delle suesposte misure, nella consapevolezza che le valute virtuali si stanno dirigendo verso una completa regolamentazione, per favorirne l’adozione di massa.

Al riguardo, l’impianto normativo previsto dal disegno di legge non si sovrappone alle misure recentemente adottate dal Ministero dell’economia e delle finanze, bensì le integra con la finalità di sviluppare una nuova tecnologia finanziaria in Italia accelerandone la diffusione nel campo dei finanziamenti in capitale di rischio e degli investimenti delle imprese. Esso intende colmare i ritardi accumulati dal nostro Paese nei confronti della maggior parte dei mercati finanziari esteri, nell’ambito dell’economia della *blockchain* e delle criptovalute in particolare, nella convinzione che, per le imprese e le *start-up*, le valute virtuali abilitate dallo sviluppo di reti decentralizzate basate sulla tecnologia *blockchain* possano contribuire allo sviluppo e alla crescita degli investimenti delle pic-

cole e medie imprese (PMI), oltre che ad un accesso più agevole ai finanziamenti e alle risorse finanziarie.

L'articolo 1, al comma 1, prevede il riconoscimento fiscale delle valute virtuali, attraverso l'adozione di definizioni non contraddittorie tra i diversi ambiti regolatori, sia tributari che contabili, di facile applicabilità, come già previsto dai principali Stati membri dell'Unione europea.

A tale fine, risulta indispensabile fornire una definizione chiara di cosa si intenda con il termine di valute virtuali, superando l'attuale confusione determinata dall'uso di termini diversi, quali valute virtuali, criptovalute, cripto attività e *token*, individuando un *genus* unitario: l'unità matematica.

Il comma 2 modifica il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, stabilendo che rientrano all'interno delle definizioni soggette a vigilanza i prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e, viceversa, ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche *online*, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale. Si stabilisce inoltre che per valuta virtuale si intende una rappresentazione di valore digitale che non è necessariamente emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, né è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita. Essa non possiede lo *status* giuridico di valuta o moneta ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.

Si dispone, altresì, che tra i soggetti tenuti all'applicazione del decreto legislativo n. 231 del 2007 rientrano, nella categoria degli intermediari bancari e finanziari, i pre-

statori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa. Nell'ambito delle misure di semplificazione delle procedure di adeguata verifica della clientela, si prevede che fra gli indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione rientrino anche: i servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non sia superiore al valore di 150 euro e i servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, la memorizzazione o il trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro.

L'articolo 2, in attesa che si compia il percorso avviato a livello europeo, introduce un'apposita normativa fiscale che, limitatamente ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e della normativa in materia di monitoraggio fiscale, consenta agli operatori del settore, al pari dei titolari di valute virtuali, di poter contare su di un quadro normativo di riferimento certo.

Più specificatamente, si prevedono modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per stabilire espressamente l'imponibilità ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche delle plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su valute virtuali di ogni genere.

In considerazione della differenza tipologica delle valute virtuali rispetto alle valute tradizionali, non viene attribuita alcuna rilevanza al concetto di « prelievo » ed è introdotta la rilevanza fiscale soltanto per le operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere. Ne consegue ad esempio l'irrilevanza fiscale delle *crypto-to-crypto trades* che non cristallizzano la manifestazione di ricchezza, ri-

scontrabile soltanto nel momento in cui il contribuente ritorna alle valute tradizionali realizzando in quel momento la plusvalenza imponibile, nonché l'irrelevanza fiscale delle operazioni che consentono di acquisire gratuitamente, a qualunque titolo, valute virtuali (come ad esempio *staking*, *yield farming*, ecc.), per le quali similmente la manifestazione di ricchezza si verifica nel momento in cui il contribuente ritorna alle valute tradizionali (peraltro, in base al metodo *Last In, First Out* - LIFO che caratterizza la determinazione delle plusvalenze, le valute virtuali così acquisite saranno considerate le prime ad essere cedute).

Viene poi sancito, in continuità con l'impostazione del TUIR in materia di valute estere, che l'imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui e disciplinata, con criteri analoghi a quelli già adottati nel TUIR in riferimento ai metalli preziosi, la determinazione della plusvalenza imponibile anche nel caso in cui al contribuente manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto soggetto a tassazione.

Si prevedono inoltre modifiche in materia di monitoraggio fiscale, chiarendo che, similmente a quanto già previsto per i conti correnti e depositi all'estero, il mancato obbligo di monitoraggio sia consentito nel caso in cui il valore massimo complessivo raggiunto dalle valute virtuali possedute dal contribuente nel periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro.

Si statuisce poi, ai fini dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), la non imponibilità delle valute virtuali, già riconosciuta nella prassi dell'Amministrazione finanziaria. In considerazione della non imponibilità ai fini dell'IVAFE, nonché delle forti oscillazioni di valore che possono riguardare le valute vir-

tuali nel corso di un singolo periodo d'imposta, si chiarisce altresì che gli obblighi di monitoraggio fiscale sono adempiuti avendo riguardo al costo o al valore di acquisto soggetto a tassazione.

Si introduce una norma di rideterminazione dei valori di acquisto delle valute virtuali su base opzionale, sul modello già conosciuto della rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non quotate. In base a tale norma, il contribuente può, sulla base di un'apposita perizia giurata, versare un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi basata su aliquote progressive e ottenere così il riconoscimento fiscale, quale valore di acquisto, del valore al 1° gennaio 2022.

Si precisa inoltre che i professionisti che effettuano le perizie, iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, nonché nel registro dei revisori legali, sono soggetti alle disposizioni previste dal codice civile e penale in materia di responsabilità della consulenza effettuata, con riferimento agli obblighi informativi previsti e della correttezza nello svolgimento delle medesime perizie giurate, a seguito del conferimento del mandato d'incarico ricevuto.

Quale effetto premiale della rideterminazione dei valori e considerata l'incertezza finora esistente, il comma 11 prevede un'apposita esimente da sanzioni per l'omesso monitoraggio fiscale nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui è posta in essere la rideterminazione dei valori, a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa al 2021 presentata nel 2022 il contribuente provveda ad indicare le valute virtuali interessate nel quadro RW per il monitoraggio fiscale e adotti a tal fine, a partire da tale dichiarazione dei redditi, il nuovo valore rideterminato quale controvalore di riferimento.

In definitiva, il presente disegno di legge è finalizzato a contribuire alla regolamentazione delle valute virtuali, la cui definizione

in un quadro normativo certo e determinato può ridurre fortemente i tentativi di attività criminose, riciclaggio di denaro e frodi fiscali. Il riconoscimento e l'impiego di tale nuova tecnologia digitale nel settore finanziario potrà fornire un fondamentale impulso allo sviluppo del sistema delle imprese, in

particolare di quelle di piccola e media dimensione, nell'ambito della complessa *compliance* regolamentare degli strumenti finanziari della nuova economia, sul fronte della capitalizzazione e della crescita della filiera, in grado di generare nuove sinergie importanti per il sistema Paese.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Definizione in materia di valute virtuali)*

1. Ai fini delle disposizioni di cui alla presente legge, si definisce « unità matematica » l'unità minima matematica crittografica, statica o dinamica, suscettibile di rappresentare diritti, con circolazione autonoma. La valuta virtuale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *qq*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come modificata dal comma 2 del presente articolo, è una forma di unità matematica.

2. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 1, comma 2:

1) la lettera *ff*) è sostituita dalla seguente:

« *ff*) prestatori di servizi relativi alla conversione di valuta virtuale in valute aventi corso legale e viceversa: ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, anche *online*, servizi funzionali alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale »;

2) la lettera *qq*) è sostituita dalla seguente:

« *qq*) valuta virtuale: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo *status* giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasfe-

rita, memorizzata e scambiata elettronicamente »;

b) all'articolo 3, comma 5, la lettera *i*) è sostituita dalla seguente:

« *i*) i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso e viceversa »;

c) all'articolo 23, comma 2, lettera *b*), sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

« *5-bis*) servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, nel caso in cui l'operazione di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso forzoso non superi il valore di 150 euro;

*5-ter*) servizi di portafoglio digitale, nel caso in cui la detenzione, la memorizzazione o il trasferimento di valute virtuali non superi il valore di 150 euro ».

3. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , comprese le unità matematiche ».

## Art. 2.

*(Misure fiscali in materia di valute virtuali)*

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 44, comma 1, lettera *h*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , e i rapporti attraverso cui possono essere gratuitamente acquisite, a qualunque titolo, valute virtuali »;

b) all'articolo 67:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera *c-ter*), dopo le parole: « conti correnti, » sono inserite le se-

guenti: « di valute virtuali comunque detenute, » e dopo le parole: « si considera cessione a titolo oneroso » sono inserite le seguenti: « , per quanto concerne le valute virtuali, solo l'operazione che comporta il pagamento o la conversione in euro o in valute estere e si considera cessione a titolo oneroso »;

1.2) alla lettera *c-quater*), dopo la parola: « valute, » sono inserite le seguenti: « valute virtuali, » e dopo le parole: « di valute estere, » sono inserite le seguenti: « di valute virtuali, »;

2) al comma *1-bis*, dopo le parole: « nonché le valute » sono inserite le seguenti: « , le valute virtuali »;

3) al comma *1-ter* sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Le plusvalenze derivanti da operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali concorrono a formare il reddito a condizione che nel periodo d'imposta il controvalore in euro delle valute virtuali complessivamente possedute dal contribuente, calcolato avendo riguardo al costo o al valore di acquisto soggetto a tassazione, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui. Per le valute virtuali per le quali manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto soggetto a tassazione, il controvalore in euro è calcolato, ai fini di cui al secondo periodo, avendo riguardo al cambio utilizzato nell'ultima operazione eseguita dal contribuente in relazione alle medesime valute virtuali o, in assenza, al cambio rilevato all'inizio del periodo d'imposta da documentazione raccolta a cura del contribuente »;

4) al comma *1-quater*, primo periodo, le parole: « rimborso o chiusura delle attività finanziarie o dei rapporti ivi indicati » sono sostituite dalle seguenti: « rimborso o chiusura delle attività finanziarie, delle valute virtuali o dei rapporti ivi indi-



cati » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fra le plusvalenze di cui alle lettere *c-ter*), *c-quater*) e *c-quinquies*) non si comprendono in ogni caso i differenziali derivanti dallo scambio di valute virtuali con altre valute virtuali e dall'acquisizione gratuita di valute virtuali a qualunque titolo »;

c) all'articolo 68:

1) al comma 6, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Per le valute virtuali acquisite gratuitamente a qualunque titolo, il costo unitario è assunto pari a zero » e dopo il settimo periodo è inserito il seguente: « Per le valute virtuali, il costo o valore di acquisto è quello risultante da documentazione di data certa, anche proveniente dalle scritture contabili dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 5, lettere *i*) e *i-bis*), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 »;

2) al comma 7, dopo la lettera *d*) è inserita la seguente:

« *d-bis*) per le operazioni che comportano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere di valute virtuali, in mancanza della documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono determinate in misura pari al 25 per cento dell'ammontare ricevuto in pagamento o in conversione ».

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 sono adempiuti, per quanto riguarda le valute virtuali e i rapporti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *c-quater*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, avendo riguardo al controvalore in euro determinato secondo i criteri di cui all'articolo 67, comma 1-*ter*, del medesimo testo unico. Gli

obblighi di indicazione di cui al periodo precedente non sussistono per le valute virtuali e per i rapporti di cui al citato articolo 67, comma 1, lettera *c-quater*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, collegati a valute virtuali, complessivamente detenuti dal contribuente, il cui costo o valore di acquisto complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 15.000 euro ».

3. All'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 18-*bis* è inserito il seguente:

« 18-*ter*. L'imposta di cui al comma 18 non si applica, in ogni caso, alle valute virtuali ».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Agli effetti della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettere *c-ter*) e *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificate dal comma 1 del presente articolo, per le valute virtuali di ogni genere nonché per i rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine valute virtuali di ogni genere ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti in denaro o in natura collegati a quotazioni o valori di valute virtuali di ogni genere, posseduti alla data del 1° gennaio 2022, può essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a tale data determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragio-

nieri e periti commerciali, nonché nel registro dei revisori legali, a condizione che il predetto valore sia soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto nei commi da 6 a 11. Restano ferme le disposizioni in materia di responsabilità civile e penale dei suddetti professionisti, riferite agli obblighi informativi verso il cliente, nonché in caso di negligente svolgimento della perizia di cui al presente comma o di informazioni errate, ai sensi dell'articolo 1176, secondo comma, del codice civile, dell'articolo 110 del codice penale e delle disposizioni vigenti in materia.

6. L'imposta sostitutiva di cui al comma 5 è pari all'8 per cento se il valore complessivo soggetto a tassazione è inferiore a 500.000 euro, al 9 per cento se il valore complessivo soggetto a tassazione è compreso tra 500.001 euro e 1.000.000 euro e al 10 per cento se il valore complessivo soggetto a tassazione è superiore a 1.000.000 euro. L'imposta sostitutiva è versata con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 30 giugno 2022.

7. L'imposta sostitutiva può essere rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dalla data del 30 giugno 2022 di cui al comma 6. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

8. La perizia di cui al comma 5, unitamente ai dati identificativi dell'estensore della perizia e al codice fiscale del contribuente, nonché alle ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso la redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il termine del 30 giugno 2022.

9. La spesa per la relazione giurata di stima è portata in aumento del valore di ac-

quisto, secondo un criterio proporzionale tra le diverse valute virtuali e tra i diversi rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine valute virtuali di ogni genere ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti in denaro o in natura collegati a quotazioni o valori di valute virtuali di ogni genere.

10. L'assunzione del valore di cui ai commi da 5 a 9 quale valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili ai sensi dell'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

11. Per le valute virtuali nonché per i rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere o acquistare a termine valute virtuali ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti in denaro o in natura collegati a quotazioni o valori di valute virtuali, oggetto di rideterminazione dei valori di cui ai commi da 5 a 9, al contribuente non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, per gli importi non dichiarati nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui è eseguita la rideterminazione dei valori di cui ai commi da 5 a 9, a condizione che nella dichiarazione dei redditi presentata in tale periodo d'imposta il contribuente adempia i relativi obblighi di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, e adotti quale controvalore a tali fini il valore di cui ai commi da 5 a 9.